



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con Delibera C.C. n. 67 del 02.05.1991
Modificato con Delibera C.C. n. 54 del 09.06.2011



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

CAPO I FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi e ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Ai soli fini del presente Regolamento:

A) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, di conservazione e tutela del patrimonio, ecc., aventi rilevante entità.

Le sovvenzioni di cui al presente comma possono avere carattere:

- a1. straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
- a2. continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

B) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.

Le concessioni di contributi di cui al presente comma possono avere carattere:

- b1. straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b2. continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

C) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del Cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

D) per **“attribuzione di vantaggi economici”**: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro ed ogni altra forma di elargizione a contenuto economico: omaggi rappresentati da coppe, trofei, quadri di rappresentanza, pergamene, medaglie, ecc.

In particolare le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

1) al godimento di un bene comunale mediante:

1.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

1.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;

1.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

2) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

2.1 pubblico trasporto;

2.2 trasporto scolastico;

2.3 mensa;

2.4 attività sportive gestite dal Comune;

2.5 assistenza domiciliare.

Art. 3

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 4

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 5

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all' Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2. Di tali atti ogni Cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Art. 6

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni Cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II PROCEDURE

Art. 7

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 13.

Art. 8

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C per presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 18 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 9

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Ai fini istruttori, al fine di operare la più completa ed approfondita valutazione delle singole richieste, il Comune, oltre che avvalersi dei propri organi ed Uffici, potrà richiedere informazioni ad altri Uffici ed Enti, al fine di acquisire ogni elemento utile di valutazione.

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 10

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.

La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

Art. 11

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale e servizi sociali e filantropici in genere;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri servizi, da rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 13

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Trimestralmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimette alla Giunta che decide in via definitiva.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 11, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 16

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 15, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 14.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 17

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate per il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei Cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati al precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 19

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera C), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni. La stessa disciplina

sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti nel precedente art. 2, comma 2, lettera C) :

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2.1 L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza.

4. Con apposito atto la Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà:

confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

5. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.
6. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
7. Le concessioni di cui al precedente comma 6 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989; n. 66.

Art. 20

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati negli artt. 18 e 19 che precedono e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art.13.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 13.

Art. 21

Ai fini di una più compiuta regolamentazione degli interventi in materia assistenziale, si fa riferimento al Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza Domiciliare approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 31.05.1983 (Co.Re.Co. seduta del 18.07.1983, Prot. n. 19815/ III^), così come modificato con successiva deliberazione C.C. n. 174 del 19.12.1985 (Co.Re.Co. seduta del 20.02.1986, Prot. n. 4280/II^) ed alla Determinazione parametri di contribuzione in base alle fasce di reddito per i servizi sociali approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 24.01.1991 (Co.Re.Co. seduta del 12.03.1991, Prot. n. 2294/ IV^), che vengono allegate al presente REGOLAMENTO GENERALE per la concessione dei contributi, sussidi, interventi, ecc. ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ne diventano parti integranti e sostanziali.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 22

1. Il Comune di Monte San Vito riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo dell'educazione e della formazione della persona, dell'impiego del tempo libero, e in generale, come importante fattore dello sviluppo psicofisico della persona. A tal fine promuove e favorisce le iniziative delle associazioni sportive e degli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito guardando con particolare favore soprattutto il settore giovanile.

2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Monte San Vito destina sul bilancio di previsione apposito stanziamento previsto in uno specifico capitolo di spesa. Il 70% sarà destinato a contributi alle Società sportive con sede legale nel Comune di Monte San Vito; il restante 30% al sostegno delle manifestazioni sportive organizzate nel territorio comunale.

4. Il Comune di Monte San Vito, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, concede contributi a favore di Associazioni sportive ed enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito che risultino prive di qualsiasi aspetto professionistico o professionale sia di ragione sociale che a livello di prestazione d'opera.

Avranno titolo di preferenza le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva con sede legale nel Comune di Monte San Vito:

- che dispongano nell'ambito societario di un settore giovanile e di avviamento allo sport, composto di atleti di età non superiore a 18 anni, affiliato a federazioni sportive e curato da tecnici idonei e che svolga attività con continuità nel tempo;
- che propongano attività sportiva al settore giovanile in forma gratuita o quantomeno, a prezzi che l'amministrazione comunale possa ritenere accessibili e popolari;
- la cui attività sportiva proposta ai giovani abbia un seguito nel tempo con l'inserimento degli stessi nel settore agonistico più rappresentativo della società stessa o di altre.

I contributi andranno erogati in base alle seguenti modalità:

- il 60% dello stanziamento in percentuale ed in quote pari tra i richiedenti in ipotesi di più richieste, in ragione del maggior numero di atleti di età non superiore a 18 anni componenti i settori giovanili;
- il 40% dello stanziamento in quote suddivise per le società e/o enti che ne abbiano fatto richiesta, siano in possesso dei requisiti ed abbiano svolto attività nell'anno precedente a prescindere dall'età dei tesserati.

Nel caso di presentazione di una singola richiesta per ogni categoria o di mancanza di requisiti, il finanziamento non potrà superare il 50% dello stanziamento complessivo, fermi restando gli altri vincoli;

5. Le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva che intendano usufruire dei contributi per l'attività sportiva devono, entro il 30 ottobre di ogni anno, inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Monte San Vito.

All'istanza dovranno essere allegate:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e/o Ente attestante il possesso dei requisiti per ottenere il contributo di cui al presente articolo;
 - b) copia della documentazione attestante l'ultima affiliazione della società a federazione sportiva con relativi quadri sociali e tecnici;
 - c) modello 760 dell'anno precedente o bilancio preventivo e consuntivo approvato in assemblea;
 - d) elenco dei componenti il settore giovanile regolarmente iscritti e residenti nel Comune di Monte San Vito;
 - e) relazione annuale sull'attività svolta e sulla destinazione dei fondi (preventiva e consuntiva);
 - f) quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza.
6. Il servizio preposto, espletati i controlli sulle domande presentate, determina l'erogazione dei contributi annuali che avverrà in due rate semestrali, nei limiti degli stanziamenti e per le finalità di cui ai commi 2 e 3.
7. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
8. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
9. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 7 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 23

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 8 del precedente art. 22, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 24

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) al concorso per la tutela, valorizzazione e recupero del Centro Storico e del patrimonio edilizio esistente;
- e) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- f) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.
5. La concessione di contributi per le finalità di cui alla lettera d) del precedente primo comma avviene esclusivamente nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite con le seguenti deliberazioni, allegate al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale:
- C.C. n. 35 del 28.02.1989 (Co. Re. Co. seduta del 15.06.1989, Prot. n. 22501/IV^)
 - G.M. n. 232 del 29.06.1989 (Co. Re. Co. seduta del 17.07.1989, Prot. n. 27990/IV^)
 - C.C. n. 168 del 29.06.1989 (Co. Re. Co. seduta del 01.08.1989, Prot. n. 30182/IV^)
 - C.C. n. 224 del 03.08.1989 (Co. Re. Co. seduta del 02.10.1989, Prot. n. 36837/III^)
 - C.C. n. 225 del 03.08.1989 (Co. Re. Co. seduta del 26.09.1989, Prot. n. 36148/III^)
 - C.C. n. 226 del 03.08.1989 (Co. Re. Co. seduta del 26.09.1989, Prot. n. 36141/IV^).



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Art. 25

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) del comma primo del precedente art. 24 si osservano le norme di cui agli artt. 14 e 16 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 26

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 27

- 1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2. I contributi una- tantum per le finalità di cui all'art. 26, lettera e) non possono essere di importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
- 3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite nei precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 28

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei Cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 29

- 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
- 2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 4.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

INDICE

CAPO I	- Finalità
CAPO II	- Procedure
CAPO III	- Settori d'intervento
CAPO IV	- Soggetti ammessi
CAPO V	- Condizioni generali di concessione
CAPO VI	- Assistenza e sicurezza sociale
CAPO VII	- Attività sportive e ricreative del tempo libero
CAPO VIII	- Sviluppo economico
CAPO IX	- Attività culturali ed educative
CAPO X	- Tutela dei valori ambientali
CAPO XI	- Interventi Straordinari
CAPO XII	- Disposizioni finali